

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 30 DEL 2 AGOSTO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

CESSIONE SISMA BONUS ED ECOBONUS

Publicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento in merito alla cessione ai fornitori della detrazione spettante per i cd. Sismabonus ed ecobonus dopo le modifiche introdotte dal Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019).

Pagina 5

■ **RIEPILOGO DEDUCIBILITÀ VERSAMENTI BADANTE**

Publicata dall'Agenzia delle Entrate la Risposta all'interpello 278 del 19 luglio 2019 in merito alla deducibilità dei versamenti effettuati per la badante della suocera. Nella scheda i principali chiarimenti nel documento di prassi.

Pagina 9

■ **DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITÀ**

Publicata dall'Agenzia delle Entrate la Risposta all'interpello 282 in tema di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia su un immobile ricevuto in eredità.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA**

L'Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2019 ha pubblicato sul proprio sito più di 80 FAQ sulla fattura elettronica. Di seguito alcune delle risposte fornite dall'amministrazione.

Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 05.08.2019 AL 16.08.2019**

Pagina 28

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rottamazione-ter: possibile pagare la rata entro il 5 agosto 2019 senza perdere i benefici

Per i contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della rottamazione-ter c'è tempo fino a lunedì 5 agosto. Per il versamento della rata si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti. Attenzione al fatto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la tolleranza di cinque giorni, determina l'inefficacia della definizione agevolata.

Proroga dei versamenti delle dichiarazioni al 30 settembre: tutti i chiarimenti

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate gli attesissimi chiarimenti in merito ai vari piani di rateizzazione dopo la proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi al 30 settembre 2019 concessa dal Decreto Crescita (DL 34/2019), fornendo delle tabelle di riepilogo delle scadenze e dei relativi interessi. Ovviamente, resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019. In tutti i casi è necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

Cessione sismabonus ed ecobonus: le regole per avere lo sconto in fattura

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole da seguire per avere nella fattura lo sconto corrispondente alla cessione della detrazione spettante in caso di ecobonus e sisma bonus.

Vendite di beni online: ecco come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate

Publicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento sui termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni tramite un portale. Infatti l'articolo 13, comma 1, del Decreto Crescita (DL 34/2019) stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre per ciascun fornitore i seguenti dati

- ◆ la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- ◆ il numero totale delle unità vendute in Italia;
- ◆ a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Patent box: pubblicate le regole per determinare il reddito agevolabile

Publicato il 30 luglio 2019 il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile da patent box, dopo le semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita (DL 34/2019). In generale l'opzione per il patent box deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione patent box, ha durata annuale, è irrevocabile ed è rinnovabile. Il Provvedimento elenca tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta fruizione dell'agevolazione.

Zona Franca Urbana di Genova: pubblicate le regole per le agevolazioni

Publicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento con le regole per beneficiare delle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana della Città metropolitana di Genova, colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto lo scorso 14 agosto 2018.

Concludiamo informando che l'INPS con un comunicato stampa ha informato i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l'invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all'Istituto. Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all'Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

CESSIONE SISMA BONUS ED ECOBONUS

Publicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento in merito alla cessione ai fornitori della detrazione spettante per i cd. Sismabonus ed ecobonus. Le nuove regole contengono le modifiche introdotte dal Decreto Crescita 2019 (DL 34/2019).

Di seguito i principali chiarimenti nel documento di prassi.

DETRAZIONE FIGLI REGIME FORFETTARIO	
PREMESSA	<p>L'articolo 10 del Decreto Crescita (DL 34/ 2019) introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.</p> <p>In particolare, consente ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.</p> <p>In considerazione delle novità introdotte, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Provvedimento con le nuove norme.</p>
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE	<p>Come anticipato, i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico¹ possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.</p> <p style="text-align: center;">  L'esercizio dell'opzione è comunicato dal soggetto avente diritto alla detrazione all'Agenzia </p>

¹ di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
 Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La **comunicazione deve contenere, a pena d'inammissibilità**

la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione
--

la tipologia di intervento effettuato

l'importo complessivo della spesa sostenuta

l'anno di sostenimento della spesa

l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)

i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento
--

la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
--

la data in cui è stata esercitata l'opzione

l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato
--

In alternativa la **comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate**, utilizzando il modulo

- ◆ allegato al presente provvedimento,
- ◆ contenente le informazioni di cui sopra
- ◆ inviandolo anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità.

Il soggetto che ha esercitato l'opzione effettua il **pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi** mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti

- ◆ la causale del versamento,
- ◆ il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- ◆ il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DELLO SCONTO</p>	<p>Il contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.</p> <p>In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.</p> <p>L'importo dello sconto praticato è pari al contributo e non riduce l'imponibile ai fini IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.</i></p> </div>
<p>RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA A FRONTE DELLO SCONTO PRATICATO</p>	<p>Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione, ◆ a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ◆ in cinque quote annuali di pari importo ◆ senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. <p>Per usufruire della cessione il fornitore deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione b) attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; c) aspettare la conferma e presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate <p>Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al</p>

	<p>soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p> La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p>
<p>ULTERIORE CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.</p> <p>La comunicazione di questa ulteriore cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione.</p>
<p>CONTROLLI</p>	<p>Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.</p>

RIEPILOGO DEDUCIBILITA' VERSAMENTI BADANTE

Publicata dall'Agenzia delle Entrate la Risposta all'interpello 278 del 19 luglio 2019 in merito alla deducibilità dei versamenti effettuati per la badante della suocera.

Di seguito i principali chiarimenti nel documento di prassi.

RIEPILOGO DEDUCIBILITA' VERSAMENTI BADANTE	
PREMESSA	<p>Nella risposta all'interpello 278/2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul tema delle detrazioni spettanti per coloro che versano i contributi agli addetti all'assistenza personale.</p> <p>In particolare è stato chiesto chi può detrarre i contributi versati per la badante della suocera nel caso in cui siano pagati da quest'ultima e non dal genero, che ne è il datore di lavoro.</p>
DISCIPLINA GENERALE	<p>L'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (DPR 917/1986) dispone la deducibilità dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, etc.) ◆ per gli addetti all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, etc.) <p>per la parte a carico del datore di lavoro. In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate, applicando il principio di cassa, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui.</p> <p>In generale, ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ datore di lavoro,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratore, ◆ ore trimestrali, ◆ retribuzione oraria effettiva, ◆ importo complessivo, ◆ altri dati <p>effettuati dal contribuente intestati all'INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).</p> <p>Ecco un riepilogo della detrazione:</p> <table border="1" data-bbox="491 651 1214 981"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per la parte a carico del datore di lavoro</td> </tr> <tr> <td>Versati nel periodo d'imposta</td> </tr> <tr> <td>Per un importo massimo di 1.549,37 euro</td> </tr> <tr> <td>Versati con C/c e/o MAV</td> </tr> <tr> <td>Requisiti per la deducibilità è il possesso delle ricevute di pagamento</td> </tr> </tbody> </table>	DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI	Per la parte a carico del datore di lavoro	Versati nel periodo d'imposta	Per un importo massimo di 1.549,37 euro	Versati con C/c e/o MAV	Requisiti per la deducibilità è il possesso delle ricevute di pagamento
DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI							
Per la parte a carico del datore di lavoro							
Versati nel periodo d'imposta							
Per un importo massimo di 1.549,37 euro							
Versati con C/c e/o MAV							
Requisiti per la deducibilità è il possesso delle ricevute di pagamento							
<p>INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p>	<p>Al fini della deducibilità, il datore di lavoro deve indicare i contributi versati nell'anno di imposta 2018 nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del Modello dichiarativo 730/2019, per la parte rimasta a suo carico o nel Rigo RP 23 del Modello dichiarativo Redditi PF/2019.</p> 						
<p>RISPOSTA ALL'INTERPELLO 278 DEL 19.07.2019</p>	<p>Nel caso oggetto di interpello, l'istante ha pagato i contributi INPS per la badante della suocera da un conto corrente bancario intestato alla suocera e da lui gestito. L'istante precisa che, pur essendo il datore di lavoro della badante della suocera, ha effettuato il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro in essere dal conto intestato alla suocera, con la conseguenza che i pagamenti risultano effettuati da quest'ultima. Per tale ragione, il CAF, dell'istante, ha ritenuto di escludere la deducibilità dei contributi INPS versati in quanto il versamento degli stessi risulta effettuato da un soggetto diverso (la suocera) rispetto a quello tenuto per legge ad eseguirlo (datore di lavoro/istante). Tanto</p>						

	<p>premessi, l'istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può detrarsi i contributi versati, superando così l'interpretazione del CAF.</p> <p>La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva in quanto l'istante, in qualità di datore di lavoro è l'unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica a prescindere dalla circostanza per cui l'effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi.</p>
--	---

DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA'

Publicata dall'Agencia delle Entrate la Risposta all'interpello 282 del 19 luglio 2019 in tema di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia su un immobile ricevuto in eredità.

Di seguito i principali chiarimenti nel documento di prassi.

DETRAZIONE FIGLI REGIME FORFETTARIO	
PREMESSA	<p>Nella risposta all'interpello 282/2019 l'Agencia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul tema delle detrazioni edilizie e di riqualificazione energetica su immobili, in questo caso ricevuti in eredità.</p> <p>In particolare è stato chiesto se è possibile beneficiare delle detrazioni nel caso in cui si intenda concedere in locazione l'immobile ricevuto, grazie ai cd. Affitti brevi.</p>
RISPOSTA ALL'INTERPELLO 282 DEL 19.07.2019	<p>Nell'interpello si affronta il caso di una proprietaria di un immobile, pervenutole per successione, che era stato oggetto di ristrutturazione. L'erede intende concedere in locazione, con contratti di breve durata l'immobile e ha chiesto all'amministrazione se può continuare a usufruire delle detrazioni edilizie.</p> <p>La risposta dell'Agencia delle Entrate è stata negativa per i motivi riepilogati di seguito.</p>
DETRAZIONE IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA'	<p>In generale, l'articolo 16-bis del TUIR (DPR 917/86) prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Il medesimo articolo, al secondo periodo del comma 8, prevede che</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene</i></p> </div>

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, ha ribadito i seguenti punti:

In caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile

se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre

La condizione della "**detenzione materiale e diretta del bene**"

- ◆ **sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene**, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);
- ◆ **deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l'erede intenda fruire delle residue rate di detrazione**. Pertanto, qualora l'erede decida di locare o concedere in comodato l'immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato).

Pertanto, nella Risposta all'interpello 282/2019, in commento, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire del beneficio fiscale è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile agevolato per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento.



In tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell'intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell'anno, l'erede non può usufruire della quota di detrazione per l'annualità di riferimento.

FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA

INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2019 ha pubblicato sul proprio sito più di 80 FAQ sulla fattura elettronica. Di seguito alcune delle risposte fornite dall'amministrazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere **compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura** per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 ("TipoDocumento" "TD20")?
2. **Una PA che possiede due codici UNI**, uno per l'attività istituzionale ed uno per l'attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, **quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti?**
3. **Un ente non commerciale** che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale per poter meglio gestire la propria contabilità separata, **può invitare i propri fornitori "istituzionali" ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale**, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura **come un "privato"** e invitare i propri fornitori "comerciali" ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita IVA fornendo loro l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario), in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture "comerciali"?

4. Il **Gruppo IVA** può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?
5. Un **agente di commercio è obbligato a indicare il numero REA** nella fattura? E gli altri esercenti attività d'impresa?
6. Nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA è **obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale?**
7. Le **autofatture** da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono riportare nel campo "TipoDocumento" il **codice "TD20" o "TD01"**?
8. Una società che opera nel campo sanitario e emette fatture nei confronti di soggetti passivi IVA riportando nel campo della descrizione i **nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie**, ha l'obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI?
9. Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 "2.2.1.11 non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" nel caso di **utilizzo di sconti**.
10. Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione della fattura elettronica e l'invio allo SdI oltre ad evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì **l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?**
11. Un ristoratore che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di **compilare un file unico con tutte le fatture del giorno** e inviarlo allo SdI?
12. Come verranno gestiti i **documenti riepilogativi per fatture d'importo non superiore a 300 euro**: cosa dovrà essere consegnato al cliente?
13. **E' obbligatoria l'emissione dell'autofattura** in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l'acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?
14. L'invio/emissione della fattura elettronica è a **carico del Tour operator?** Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all'agenzia intermediaria: il proprio o quello dell'agenzia intermediaria?
15. Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno

comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva?

16. Nel caso di **studio associato tra professionisti di diverse casse** (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio?
17. Sulla **copia cartacea/pdf della fattura elettronica** consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una **specifico frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera "visualizzazione" dell'originale** xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?
18. Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate?
19. Per le **fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile?**
20. E' possibile emettere **fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'XML DELLA FATTURA ELETTRONICA, COME DEVONO ESSERE COMPILATI I DATI ANAGRAFICI DEL CEDENTE/PRESTATORE E DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE IN CASO DI AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE EX ARTICOLO 6, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 471 DEL 1997 ("TIPODOCUMENTO" "TD20")?

R.1. Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 ("TipoDocumento" "TD20"), nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento, nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

D.2 UNA PA CHE DA ANNI POSSIEDE DUE CODICI UNI, UNO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ED UNO PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE, SE SI DOTA DI UN CODICE DESTINATARIO, QUALE CODICE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO PER EMETTERE LA FATTURA NEI SUOI CONFRONTI: IL CODICE DESTINATARIO INSIEME AL CODICE UNI DI CUI È GIÀ IN POSSESSO? DOVRÀ CREARE DUE CODICI DESTINATARI, UNO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ED UNO PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE?

R.2 Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.

D.3 UN ENTE NON COMMERCIALE CHE ESERCITI OLTRE ALLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANCHE UNA ATTIVITÀ COMMERCIALE (BAR, CINEMA, ECC.), PER POTER MEGLIO GESTIRE LA PROPRIA CONTABILITÀ SEPARATA, PUÒ INVITARE I PROPRI FORNITORI "ISTITUZIONALI" AD EMETTERE FATTURA INDICANDO IL SOLO CODICE FISCALE, FACENDOSI QUINDI RILASCIARE COPIA CARTACEA DELLA FATTURA COME UN "PRIVATO" E INVITARE I PROPRI FORNITORI "COMMERCIALI" AD EMETTERE FATTURA INDICANDO CODICE FISCALE E PARTITA IVA FORNENDO LORO L'INDIRIZZO TELEMATICO (PEC O CODICE DESTINATARIO), SENZA PERÒ INSERIRLO NELL'AREA RISERVATA, IN MODO DA RICEVERE IN FORMATO ELETTRONICO SOLO LE FATTURE "COMMERCIALI"? OPPURE IN PRESENZA SIA DI CODICE FISCALE SIA DI PARTITA IVA E QUINDI DI COESISTENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E ISTITUZIONALE, IL CONTRIBUENTE È OBBLIGATO A RICEVERE TUTTE LE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO, LASCIANDO A LUI L'ONERE DI DISTINGUERE QUELLE COMMERCIALI DA QUELLE ISTITUZIONALI AI FINI DELLA

LIQUIDAZIONE IVA? L'ENTE NON COMMERCIALE HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE SOLE FATTURE "COMMERCIALI" PER LE QUALI HA FORNITO L'INDIRIZZO TELEMATICO?

R.3 È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico dell'ente) saranno comunque consultabili sul portale "Fatture e Corrispettivi". Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate presente nel portale "Fatture e Corrispettivi".

D.4 IL GRUPPO IVA PUÒ CHIEDERE UN CODICE DESTINATARIO PER CIASCUNA SOCIETÀ ADERENTE AL GRUPPO?

R.4 Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l'operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico". Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.

D.5 UN AGENTE DI COMMERCIO È OBBLIGATO A INDICARE IL NUMERO REA NELLA FATTURA? E GLI ALTRI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA?

R.5 Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la fatturazione elettronica. Il numero REA non è un dato previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

D.6 IN RELAZIONE AI DATI OBBLIGATORI DA INDICARE IN FATTURA, SI CHIEDE CONFERMA DEL FATTO CHE NELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA NON SIA OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE ANCHE DEL CODICE FISCALE.

R.6 Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il Sdl non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.

D.7 LE AUTOFATTURE DA EMETTERE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTERNI IN REVERSE CHARGE EX ART. 17, COMMA 6, DPR N. 633/1972 DEVONO RIPORTARE NEL CAMPO "TIPODOCUMENTO" IL CODICE "TD20" O "TD01"?

R.7 In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD01. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97.

D.8 SIAMO UNA SOCIETÀ CHE OPERA NEL CAMPO SANITARIO E EMETTIAMO FATTURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI IVA (NEL CASO SPECIFICO COMPAGNIE ASSICURATIVE) RIPORTANDO, PER ESIGENZE DI RISCONTRO CONTABILE, NEL CAMPO DELLA DESCRIZIONE I NOMINATIVI DEI PAZIENTI PER I QUALI SONO STATE ESEGUITE PRESTAZIONI SANITARIE. SI CHIEDE DI CONOSCERE SE PER TALE FATTISPECIE SUSSISTE L'OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA VIA SDI E SE TALE PRASSI PROCEDURALE PUÒ ESSERE ANCORA ADOTTATA?

R.8 L'articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 – stabilisce l'obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l'identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l'assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via Sdl e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell'eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in

linea con l'attuale quadro normativo. Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

D.9 DIVERSI CLIENTI RISCOVRANO PROBLEMI SUL CONTROLLO 00423: CODICE ERRORE 00423 "2.2.1.11 NON CALCOLATO SECONDO LE REGOLE DEFINITE NELLE SPECIFICHE TECNICHE" NEL CASO DI UTILIZZO DI SCONTI. SUL PUNTO, IL CAMPO SCONTO DI RIGA NEL FILE XML AMMETTE SOLO DUE DECIMALI MENTRE NEL CONTEMPO IL PREZZO UNITARIO NE AMMETTE OTTO. QUANTO SOPRA CREA FREQUENTEMENTE DELLE DIFFERENZE NEL CALCOLO DEGLI ARROTONDAMENTI SOPRATTUTTO SE NEL SISTEMA SORGENTE DEL CONTRIBUENTE (E.G. SISTEMA ERP) SONO RIPORTATI GLI SCONTI CON UN NUMERO DI DECIMALI SUPERIORE A 2. SUL PUNTO, È POSSIBILE CHE LO SDI AUMENTI IL NUMERO DI DECIMALI AMMESSI PER I CAMPI 2.2.1.10.3 DEL BLOCCO 2.2.1.10 PORTANDO LO STESSO A 8 DECIMALI (IN MODO DA RENDERLO COERENTE CON IL NUMERO DI DECIMALI ACCETTATI DAL CAMPO 2.2.1.9 E 2.2.1.11)?

R.9 L'implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (= "SC"), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

D.10 PER LE OPERAZIONI VERSO SOGGETTI COMUNITARI L'EMISSIONE (FACOLTATIVA) DELLA FATTURA ELETTRONICA E L'INVIO ALLO SDI (CON CODICE DESTINATARIO 7 VOLTE X), OLTRE AD EVITARE L'INDICAZIONE DEI DATI DELL'OPERAZIONE NEL C.D. "ESTEROMETRO", COMPORTA ALTRESÌ L'ESONERO DALL'INDICAZIONE DELLA STESSA OPERAZIONE NEGLI ELENCHI INTRASTAT?

R.10 La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

D.11 UN RISTORATORE CHE EMETTE MOLTE FATTURE AL GIORNO HA LA POSSIBILITÀ DI COMPILARE UN FILE UNICO CON TUTTE LE FATTURE DEL GIORNO E INVIARLO ALLO SDI?

R.11 Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un “lotto” di fatture.

D.12 COME VERRANNO GESTITI I DOCUMENTI RIEPILOGATIVI PER FATTURE D'IMPORTO NON SUPERIORE A 300 EURO: COSA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO AL CLIENTE?

R.12 Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.

D.13 E' OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA IN FORMATO ELETTRONICO NEL CASO DI ACQUISTO DA PRODUTTORE AGRICOLO IN REGIME DI ESONERO IVA PER IL QUALE ERA PRIMA POSSIBILE, FINO AL 31 DICEMBRE 2018, CHE L'ACQUIRENTE EMETTESSE AUTOFATTURA IN FORMATO CARTACEO?

R.13 In caso di acquisto di prodotti da un operatore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest'ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia “TD01” per conto dell'agricoltore venditore.

D.14 L'OTTAVO COMMA DELL'ART. 74-TER DEL DPR N. 633/1972 STABILISCE CHE "LE AGENZIE ORGANIZZATRICI PER LE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE "EMETTONO" UNA FATTURA RIEPILOGATIVA MENSILE PER LE PROVVIGIONI CORRISPOSTE A CIASCUN INTERMEDIARIO, DA ANNOTARE NEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 25 ENTRO IL MESE SUCCESSIVO, INVIANDONE COPIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, QUARTO PERIODO, AL RAPPRESENTANTE, IL QUALE LE "ANNOVA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 SENZA LA CONTABILIZZAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA". IL TOUR OPERATOR LIQUIDA L'IVA A DEBITO NELLE SUE LIQUIDAZIONI PERIODICHE. COME CI SI DEVE COMPORTARE PER LA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL TOUR OPERATOR NEI CONFRONTI DELLA AGENZIA VIAGGI INTERMEDIARIA E COME SI DEVE COMPORTARE L'AGENZIA DI VIAGGI INTERMEDIARIA? L'INVIO/EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA È A CARICO DEL TOUR OPERATOR? QUALE INDIRIZZO TELEMATICO DEVE INDICARE NELLA FATTURA EMESSA PER LE PROVVIGIONI TENUTO CONTO CHE UNA COPIA VA CONSEGNATA ALL'AGENZIA INTERMEDIARIA: IL PROPRIO O QUELLO DELL'AGENZIA INTERMEDIARIA?

R.14 È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l'impresa di viaggi organizzatrice / tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria. Viene inoltre precisato che l'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che:

- ◆ nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi quelli dell'agenzia viaggi intermediaria; nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
- ◆ nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente.

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell'agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il Sdl consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell'agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico dell'agenzia di viaggi intermediaria, il Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto

previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all'agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl). Per completezza, si ricorda che una copia conforme all'originale della fattura elettronica (elaborata e non scartata da Sdl) sarà sempre presente nella sezione "Consultazione" – "Fatture elettroniche e altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore e del cessionario/committente (qualora gli operatori abbiano aderito al servizio di consultazione online nel portale).

D.15 COME SI DEVE PROCEDERE PER VERIFICARE CHE IL CLIENTE EMETTA CORRETTAMENTE LE FATTURE ELETTRONICHE PER CONTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE NEL 2018 ABBIANO SUPERATO 65.000 EURO DI PROVENTI? LE FATTURE VERRANNO COMUNQUE FORNITE CARTACEE DALLA ASSOCIAZIONE AL CLIENTE PER RISPETTARE NUMERAZIONE E DATA PROGRESSIVA? COME DEVE PROCEDERE IL CLIENTE PER "EMETTERE E REGISTRARE" LE FATTURE DI PUBBLICITÀ/SPONSORIZZAZIONE PER CONTO DELLE ASD E CONSEGUENTEMENTE LE ASD DEVONO TENERE UNA CONTABILITÀ PARALLELA PER POTER POI LIQUIDARE L'IVA?

R.15 Si può riscontrare, nell'area riservata dell'Associazione le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano. La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD assicuri l'emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente: pertanto, quest'ultimo predisporrà una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell'ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di partita IVA).

D.16 NEL CASO DI STUDIO ASSOCIATO TRA PROFESSIONISTI DI DIVERSE CASSE (COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO) QUALE CODICE INDICARE NEL XML DI FATTURA ELETTRONICA VISTO CHE IL CONTRIBUTO È DESTINATO A CASSE DIVERSE SECONDO LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO? NON SEMBRA CHE IL TRACCIATO XML CONSENTA UNA DUPLICE INDICAZIONE.

R.16 È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale".

D.17 SULLA COPIA CARTACEA/PDF DELLA FATTURA ELETTRONICA CONSEGNATA A MANO O INVIATA VIA MAIL AD UN PRIVATO (NON SOGGETTO PASSIVO IVA) DEVE ESSERE INSERITA UNA SPECIFICA FRASE PER CONNOTARE IL FATTO CHE SI TRATTA SOLO DI UNA MERA “VISUALIZZAZIONE” DELL’ORIGINALE XML VALIDO AI FINI FISCALI ED INVIATO ALLO SDI?

R.17 È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal 1° novembre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

D.18 UNA ONLUS CON SOLO CODICE FISCALE PER POTER RICEVERE LE FATTURE PASSIVE DAI FORNITORI PUÒ PRELEVARLE DAL SISTEMA SDI COMUNICANDO IL CODICE DESTINATARIO SUL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.18 L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le fatture elettroniche comunicando una PEC o un codice destinatario.

D.19 PER LE FATTURE RICEVUTE QUAL È LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE L’IVA DIVENTA DETRAIBILE?

R.19 L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi. Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.

D.20 E' POSSIBILE EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE O NOTE DI VARIAZIONE CON UNA PARTITA IVA CESSATA?

Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata. Conseguentemente, se un'impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 70 del 30 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione ai fini dell'imposta di registro dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti del debitore principale garantito
Risoluzione 71 del 1° agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle varie ipotesi di rateizzazione in seguito alla proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi al 30 settembre 2019
Risoluzione 72 del 1° agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 325 del 29 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di annotazione nel registro di bordo e della prova dell'avvenuto imbarco delle provviste.
Risposta 326 del 29 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle irregolarità fiscali
Risposta 327 del 1° agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di invio dei dati all'esterometro delle prestazioni

sanitarie rese verso soggetti non residenti

PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto 21 del 1° agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
Principio di diritto 22 del 1° agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'emissione dei titoli di viaggio

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 658445 del 30 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito le linee guide per il cd. Patent box dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita.
Provvedimento 660008 del 31 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana di Genova in seguito al crollo del Ponte Morandi
Provvedimento 660061 del 31 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per l'invio dei dati per le vendite di beni online
Provvedimento 660057 del 31 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per la cessione del credito spettante per le detrazioni di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus)

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 05.08.2019 AL 16.08.2019

Non sono previste scadenze fiscali in queste due settimane.